



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
CUNEO


Confartigianato
CUNEO



Confederazione Nazionale dell'Artigianato
della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Cuneo



Sezione Costruttori Edili-ANCE CUNEO



Cuneo

PROTOCOLLO D'INTESA APPALTATORI/COMMITTENTI

APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE AD IMMOBILI CIVILI

Le Associazioni imprenditoriali di categoria della provincia di Cuneo, rappresentative degli appaltatori di opere edili: l'Unione Industriale, l'API, la Confartigianato Imprese, la C.N.A., l'Unione Cooperative e la Legacoop Cuneo, con le Associazioni dei consumatori operanti in provincia: l'Adiconsum, la Federconsumatori e il Movimento Consumatori, sotto l'egida della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo,

- constatata la necessità di fornire garanzie reciproche di correttezza nel rapporto fra imprenditore edile e consumatore, per la realizzazione di opere relative ad immobili civili;
- esaminata la disponibilità delle parti a risolvere eventuali casi di conflittualità che possono nascere tra committenti ed appaltatori, nell'esecuzione di opere relative ad immobili civili;

CONVENGONO

1. di approvare un "Codice di comportamento", che individui diritti e doveri degli appaltatori e dei committenti;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di commercio di Cuneo, per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie.

CODICE DI COMPORTAMENTO

art. 1 – Modulistica

L'appaltatore di opere relative ad immobili civili si impegna ad utilizzare nei rapporti con la clientela, il modello di contratto di affidamento lavori concordato, compilato in modo chiaramente leggibile con particolare riferimento alla descrizione delle opere da eseguire, all'individuazione degli oneri a carico del committente, alla direzione tecnica del cantiere e dei lavori.

art. 2 – Qualificazione dell'impresa

L'appaltatore deve disporre di organizzazione propria di mezzi e di personale idonea all'esecuzione delle opere, ed è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di sicurezza sul lavoro previste dalle norme vigenti.

art. 3 – Descrizione dei lavori

L'appaltatore deve eseguire le opere indicate nel contratto a regola d'arte, in conformità con la legislazione vigente e con le regole della tecnica.

Solo se previsto espressamente in contratto e nei limiti in esso previsti, l'appaltatore può dare in subappalto opere o parti delle stesse.

art. 4 – Variazioni alle opere e alle modalità di esecuzione delle stesse

L'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto in contratto né alle modalità di esecuzione delle opere, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante.

Il committente ha il diritto di apportare variazioni a quanto previsto ed alle modalità di esecuzione delle stesse, attraverso una specifica variante scritta da comunicare all'appaltatore con congruo anticipo, purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo complessivo convenuto. E' fatto salvo il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori.

Le variazioni rese necessarie dal verificarsi di eventi imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, devono essere concordate per iscritto.

art. 5 - Termine lavori

L'appaltatore deve terminare i lavori entro la data indicata in contratto. Nel caso di ritardo a lui imputabile, è tenuto a corrispondere al committente la penale nell'importo stabilito.

art. 6 – Prezzo e pagamento

Il prezzo è stabilito a corpo e deve essere corrisposto dal committente negli importi concordati ed alle scadenze stabilite. Nel caso il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, decorsi 30 giorni, l'appaltatore potrà adire allo sportello di conciliazione presso la Camera di commercio di Cuneo.

art. 7 – Recesso unilaterale

E' previsto il recesso del committente, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera, dandone comunicazione scritta all'appaltatore, nei termini previsti in contratto. In caso di recesso il committente deve indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

art. 8 - Controversie

In caso di controversie tra le parti, le parti convengono di ricorrere in prima istanza allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di commercio di Cuneo, secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza o domicilio del consumatore.

art. 9 – Marchio

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dalle imprese edili, appaltatrici di opere relative ad immobili civili, aderenti al presente protocollo di intesa, apponendo i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

art. 10 – Gestione del protocollo

La gestione del presente protocollo viene affidata all'ufficio contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo.

art. 11 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutte le imprese edili operanti in provincia di Cuneo, appaltatrici di opere relative ad immobili civili, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata all'ufficio contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli imprenditori al rispetto delle regole previste nel protocollo nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

art. 12 – Elenco imprese aderenti

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato della Camera di commercio di Cuneo tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il suo contenuto.

art. 13 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

- su richiesta delle stesse imprese indirizzata alla Camera di commercio di Cuneo, ufficio contratti tipo;
- per iniziativa dell'ufficio contratti tipo, anche su segnalazione delle Associazioni di categoria o dei consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentito l'imprenditore edile interessato e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

La cancellazione è disposta dall'ufficio contratti tipo della Camera di commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'area di regolazione del mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

art. 14 – Tutela dei dati personali

Le imprese edili aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio contratti tipo, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3.

Responsabile del trattamento: capo ufficio Contratti tipo – Camera di commercio di Cuneo.

Cuneo, 13 dicembre 2004

DENOMINAZIONE AZIENDA
INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
